Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Sabato, 12 maggio** **Numero 111**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA* (*L. 60*) *per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 940, che approva e rende esecutivo il contratto stipulato dal Commissario generale per l'emigrazione per l'acquisto di un immobile, sito in Napoli, per uso ricovero degli emigranti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 69 (alinea 9) del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e l'art. 78 del regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Ritenuta la necessità di rendere stabile e permanente, con le trasformazioni imposte dalle esigenze dell'igiene e del decoro, la Casa degli emigranti nel porto di Napoli, procedendo a tal uopo all'acquisto dell'immobile attualmente tenuto in affitto a spese del Fondo per l'emigrazione;

Vista la perizia del Reale Corpo del Genio civile di Napoli in data 24 aprile 1922 che dimostra la convenienza dell'acquisto;

Considerato che tale acquisto costituisce una trasformazione patrimoniale del Fondo per l'emigrazione;

Sentita la Commissione Parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo il contratto stipulato

in Roma, il 21 gennaio 1923 dal Commissario generale dell'emigrazione nell'interesse e per conto del fondo per l'emigrazione, per l'acquisto di un immobile (area ed edifici ivi esistenti) sito in Napoli, alla Sezione Mercato, con ingresso al corso Garibaldi, n. 389, di proprietà della Società anonima Incremento edilizio in quella città (S. A. I. E) al prezzo di L. 1.100.000.

Art. 2.

E' istituito un nuovo capitolo 58-XII nella parte passiva del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 con l'intitolazione « Acquisto dell'area ed edifici in essa esistenti per la costruzione di un Ricovero per emigranti nel porto di Napoli » con lo stanziamento di L. 1.500.000.

Lo stanziamento di cui al capitolo 22 dello stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 è aumentato di lire 1.500.000.

Art. 3.

Qualora la vendita dei titoli non fosse conveniente a causa delle condizioni del mercato dei valori, il Commissariato generale dell'emigrazione è autorizzato a procurarsi i fondi necessari mediante anticipazioni da parte degli Istituti di emissione su garanzia dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione, da versarsi al conto corrente fruttifero del Fondo stesso presso la Cassa dei depositi e prestiti o da pagare direttamente agli interessati.

In tal caso sarà provveduto con decreti Ministeriali alle necessarie modificazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 960, che aumenta il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1922-923 dal Ministero della guerra per collocamenti a riposo d'autorità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio finanziario 1922-923 dal Ministero della guerra per i collocamenti a riposo d'autorità, è aumentato della somma di lire centoventicinquemila (L. 125.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, concernente il pagamento dei danni di guerra mediante titoli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, delle disposizioni legislative e portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, e le modificazioni successive ad esso apportate;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal giorno che verrà stabilito con decreto del Ministro delle finanze ed in ogni caso non oltre il 1° settembre 1923, le indennità per risarcimento dei danni di guerra, dovute a tenore del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e delle successive modificazioni, saranno soddisfatte mediante consegna ai danneggiati di speciali obbligazioni del debito pubblico, denominate « obbligazioni delle Venezie », estinguibili alla pari in 25 annualità mediante sorteggio e fruttanti l'interesse annuo di 3,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, netto da ogni imposta e tassa presente o futura, e concorrenti alla assegnazione di premi per l'ammontare complessivo di 25 milioni. I premi verranno assegnati mediante sorteggi annuali secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Agli effetti del pagamento delle indennità anzidette le obbligazioni verranno calcolate alla pari, e la loro accettazione sarà obbligatoria.

Art. 2.

Le obbligazioni emesse in virtù di questo decreto sono assimilate per ogni effetto agli altri titoli del debito pubblico italiano, di cui godranno le esenzioni ed i privilegi.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare anticipazioni sulle obbligazioni delle Venezie, alle condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sugli Istituti medesimi per le anticipazioni sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Le cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi giorno del semestre precedente la loro scadenza.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni o le Società di assicurazione esercenti il ramo vita, saranno obbligate ad investire una parte, da fissarsi per decreto Reale, delle rispettive riserve matematiche nelle obbligazioni delle Venezie.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di un Consorzio presieduto dalla Banca d'Italia, inteso ad agevolare il mercato e il collocamento delle obbligazioni delle Venezie.

A formare questo Consorzio potranno essere chiamati gli Istituti di risparmio e gli Enti ad essi assimilati, l'Istituto delle Opere pie di San Paolo in Torino, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto federale per le Venezie e Istituti ordinari e popolari di credito.

Art. 4.

Le anticipazioni fatte nei limiti degli indennizzi regolarmente liquidati, saranno considerate quali pagamenti in danaro.

Il precedente art. 1 si applicherà ai danneggiati sulla rimanenza a saldo delle somme ad essi dovute.

Art 5.

L'obbligo del reimpiego, di cui all'art. 11 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, è limitato alla somma ritraibile mediante sovvenzione sulle obbligazioni.

L'anticipazione di cui all'art. 14 dello stesso testo unico sarà fatta in obbligazioni di valore nominale eguale alla metà della somma liquidata da reimpiegarsi. L'altra metà, egualmente in obbligazioni sarà corrisposta dopo accertato il totale reimpiego delle indennità nel limite di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro delle finanze potrà accordare speciali agevolazioni ai danneggiati che chiedano sovvenzioni sulle obbligazioni per effettuare il reimpiego e potrà anche autorizzare che le obbligazioni corrispondenti all'intero importo della indennità da reimpiegarsi siano vincolate presso gli Istituti sovventori, delegando ad essi il compito di accertare l'avvenuto reimpiego.

Art. 6.

Nulla è innovato circa il pagamento delle indennità liquidate dal Comitato centrale in Venezia istituito con R decreto 4 gennaio 1923, n. 7, nè di quelle da soddisfarsi mediante consegna di titoli del Prestito nazionale giusta il R. D. 25 gennaio 1920, n. 89.

Con decreto del Ministro delle finanze potrà essere variata la percentuale massima di cui all'art. 3, comma secondo del R. D. 4 gennaio 1923, n. 7.

Il pagamento delle indennità inferiori a L. 500 e delle frazioni di indennità inferiori a L. 100 potrà essere fatto in contanti.

Art. 7

Con decreti Reali sarà provveduto a recare nelle disposizioni concernenti le indennità per danni di guerra le variazioni necessarie per coordinarle col nuovo modo di pagamento, a disciplinare la regolazione delle anticipazioni fatte dall'Istituto Federale ai danneggiati, a stabilire le modalità del controllo da esercitarsi dalla Corte dei conti sulla emissione dei titoli, a fissare le esenzioni fiscali degli atti riguardanti l'emissione e l'alienazione di essi ed a quanto altro occorra per l'attuazione delle presenti disposizioni.

Con decreti del Ministro delle finanze verranno approvati i modelli, le leggende e i segni caratteristici delle obbligazioni, nonchè introdotte le opportune variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e in quello delle entrate per l'esercizio 1923-924.

Il Ministro delle finanze emanerà norme transitorie per regolare i pagamenti dal giorno in cui andrà in vigore il presente decreto fino a quando saranno approntate le obbligazioni.

Art. 8

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 954, che estende ai territori annessi le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto il R. D. 29 gennaio 1922, n. 92;
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353;
Visto il decreto Presidenziale 23 novembre 1922;
Visto il decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, col Ministro per la giustizia e gli affari del culto, col Ministro delle finanze, col Ministro per l'agricoltura, col Ministro per l'industria ed il commercio e col Ministro dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese e pubblicate nei territori annessi (Nuove Provincie) in base ai trattati di S. Germano e di Rapallo, le disposizioni della legge 21 agosto 1921, numero 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, e le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

I termini di cui all'art. 14 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per la prima denuncia del personale valido ed invalido occupato dai datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assunzione degli invalidi di guerra, e i termini di cui all'art. 15 della legge stessa, per l'assunzione degli invalidi operai e degli invalidi impiegati e i termini di cui all'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, decorrono per le nuove Provincie dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le funzioni attribuite dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dal relativo regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, alle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, saranno esercitate, nelle nuove Provincie, dalle Giunte territoriali per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 4.

Le funzioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dal regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, attribuite alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, saranno esercitate nelle nuove Provincie, rispettivamente, per i territori delle Giunte territoriali di Trieste e di Trento dalle rappresentanze dell'Opera nazionale aventi sede a Trieste ed a Trento, e per il territorio della Giunta di Bolzano dalla sub rappresentanza di Bolzano.

Art. 5.

Le rappresentanze di Trieste e di Trento dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, potranno col consenso del Comitato centrale dell'Opera delegare tutte o parte delle loro funzioni, per determinati territori ai quali si estenda la loro competenza, ad altre rappresentanze dell'Opera o a subrappresentanze.

Art. 6.

Le Giunte territoriali per il collocamento e la disoccupazione potranno delegare talune delle funzioni ad esse attribuite dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dal regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, agli organi dipendenti o alle rappresentanze dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra non aventi sede nel capoluogo ove hanno sede le Giunte.

Le Giunte daranno sollecita notizia al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale (Direzione generale del lavoro) delle deleghe fatte a termine del presente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — DE STEFANI — DE CAPITANI — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 956, che approva il regolamento contenente norme in esecuzione dell'articolo 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, sui mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1922, n. 1233, contenente garanzie e agevolazioni per le anticipazioni in conto danni di guerra;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796, che approva il regolamento per la esecuzione della detta legge;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, che reca disposizioni per l'esonero dagli interessi sulle anticipazioni fatte dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e agevolazioni nei mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, contenente norme in esecuzione dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regolamento per la esecuzione dell'articolo 5 del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1834.

Art. 1.

I mutui ipotecari da concedersi dagli Istituti di credito fondiario a' sensi degli art. 9 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e 3 del D. L. 22 giugno 1919, n. 1242, e a' sensi dell'art. 3 del R. D. 21 dicembre 1922, n. 1834, saranno garantiti per capitale ed accessori da ipoteca legale pari in grado a quella prevista dall'art. 9, comma secondo, del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e dall'art. 2 della legge 21 agosto 1922, n. 1233.

Tale ipoteca colpisce l'immobile ricostruito o riparato anche se il diritto di proprietà sul medesimo spetti a persona diversa da quella a cui si è concesso il mutuo e si estende anche alle immediate pertinenze del fabbricato o, se si tratta di fabbricato rurale, al terreno contermine annesso secondo le norme e con le limitazioni di cui all'art. 4 del regolamento approvato con Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1796.

Tutti questi mutui non hanno bisogno dell'autorizzazione giudiziale che per ogni altro atto eventualmente necessario potrà essere concessa dal pretore.

Art. 2.

Per i mutui di cui sopra spetta all'Intendenza di finanza, sentito il proprio ufficio tecnico, determinare l'importo delle migliorie e della vetustà.

Art. 3.

La nota per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 1 si fa presso l'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui trovansi i beni gravati su semplice presentazione da parte degli Istituti di credito fondiario mutuanti di una nota in doppio esemplare contenente:

1° la data del contratto di mutuo con l'ammontare del mutuo stesso e degli eventuali accessori;

2° nome, cognome, paternità, maternità e residenza del mutuatario;

3° ove sia possibile, nome, cognome, paternità, maternità e residenza dell'intestato in catasto per i beni ipotecari;

4° natura e situazione dei beni stessi;

5° data del concordato ed eventualmente la Commissione che lo omologò e la data in cui ciò avvenne;

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del regolamento 21 dicembre 1922, n. 1796, e quelle degli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 18 dello stesso, sono estese alle dette iscrizioni.

Art. 4.

L'Ufficio delle ipoteche conserverà le note e le domande in appositi volumi e per le operazioni relative a tali mutui userà degli stessi registri di cui all'art. 19 del regolamento su citato.

Art. 5.

Per l'esazione dei crediti dipendenti dai mutui previsti con questo regolamento l'Istituto di credito fondiario in caso di inadempienza può avvalersi degli esattori comunali con la procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette.

In tal caso questo dovrà sottoporre all'approvazione della Intendenza di finanza il piano di ammortamento del mutuo, il quale dovrà poi essere reso esecutivo dalla competente Prefettura a sensi delle vigenti disposizioni per l'esazione delle imposte dirette, il tutto secondo le norme del capoverso primo e secondo dell'art. 16 del regolamento su citato.

Nelle nuove Provincie la riscossione sopra prevista avverrà secondo le norme dell'art. 25 e l'iscrizione dell'ipoteca secondo le norme dell'art. 22 del regolamento stesso.

Art. 6.

Per tutti gli atti e scritti necessari alla effettuazione dei mutui di cui all'art. 1 del presente regolamento e delle pratiche ipotecarie relative valgono le disposizioni degli articoli 20 e 21 del regolamento più volte citato per la esecuzione della legge 21 agosto 1922, n. 1233.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro della giustizia e degli affari del culto
OVIGLIO.

Scioglimento di Consiglio provinciale e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Parma.

SIRE!

In seguito alla mutata situazione politica, 37 consiglieri sui 40 assegnati per legge alla provincia di Parma, hanno rassegnato le dimissioni, e l'Amministrazione provvisoria dell'Ente è stata provvisoriamente affidata ad un commissario prefettizio.

Le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la convocazione a breve scadenza dei Comizi elettorali per la rinnovazione dell'ordinaria rappresentanza, mentre la gravissima situazione dell'Ente esige l'immediata adozione di adeguati provvedimenti per la sistemazione delle finanze e per il riordinamento dei pubblici servizi. Si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale e la conseguente nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 324 della vigente legge comunale e provinciale; al che provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Parma è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, ai termini di legge, sono chiamati, oltre il vice prefetto, presidente, i signori:

1° prof. cav. Ferruccio Griziotti;
2° avv. Luigi Passerini;
3° cav. ing. Pilade Colla;
4° generale cav. Carlo Nullo.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Adernò (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Adernò, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, opportuno, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 11 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Adernò, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Adernò è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Villaputzu (Cagliari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Villaputzu per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, la convenienza, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 10 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Villaputzu, in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Villaputzu è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell'8 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R commissario straordinario di San Salvatore Monferrato (Alessandria).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di S. Salvatore Monferrato per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi d'altronde, conveniente, attese le condizioni locali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione del Consiglio comunale,

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 17 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Salvatore Monferrato, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, nell'udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Motta San Giovanni (Reggio Calabria).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Motta San Giovanni per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione dalla finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, opportuno, attese le condizioni locali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni, per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario dimissionario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 21 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria e nominato commissario straordinario il sig. Caiuolo Carlo;

Ritenuto che avendo il predetto commissario chiesto di essere esonerato per ragioni di salute, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed approvato con Regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Motta San Giovanni, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il sig. cav. Francesco Cosenza, è nominato commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale predetta sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge in sostituzione del signor Caiuolo Carlo, che viene esonerato.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale che fissa il valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel secondo trimestre 1923.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato col R. decreto 28 aprile 1910, 204;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 1° trimestre 1923 è risultato di L. 366,50;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il secondo trimestre 1923;

Determina:

Le cartelle di Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 2° trimestre 1923 e con effetto dal 1° aprile 1923, saranno accettate al prezzo di L. 416.50, in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 7 maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 8 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 72	Dinari	—
Londra	95 18	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 60	Belgio	117 85
Spagna	314 —	Olanda	8 06
Berlino	0 039	Pesos oro	16 96
Vienna	0 029	Pesos carta	7 45
Praga	61 10	New York	20 62

Oro 397 87

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 93	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	-	—
5 % netto	88 91	-

* * *

Corso medio dei cambi

del giorno 9 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	137 37	Dinari	—
Londra	95 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	373 11	Belgio	118 61
Spagna	315 25	Olanda	8 14
Berlino	0 06	Pesos oro	16 97
Vienna	0 0292	Pesos carta	7 47
praga	61 70	New York	20 75

Oro 400 38

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 73	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	-	—
5 % netto	88 84	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 229 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1923, reg. n. 2, industria, commercio e lavoro, foglio n. 320, col quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale in Milano;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio Istituto commerciale in Milano.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle RR. scuole medie superiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 aprile 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

(2ª pubblicazione).

Società italo-belga

per l'industria degli zuccheri

SEDE IN BRUXELLES

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono pregati di voler assistere all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo sabato 26 maggio 1923, alle ore 14.30, alla sede della Società, rue Brédérode, 13, a Bruxelles.

Ordine del giorno:

1. Bilancio e conto profitti e perdite al 28 febbraio 1923.
2. Rapporto del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci sull'esercizio 1922-923.
3. Scarico da darsi agli amministratori e sindaci.
4. Nomine statutarie.
5. Varie.

In conformità all'art. 32 dello statuto, per potere assistere all'assemblea generale, i signori azionisti sono pregati di depositare i loro titoli al più tardi il 21 maggio 1923:

alla sede sociale, rue Brédérode, 13, à Bruxelles;
alla Banque d'Outremer, rue de Namur, 48, à Bruxelles;
alla Banque de Gand, à Gand;
alla Banque de Flandre, à Gand.

Al più tardi il 18 maggio 1923:

alla Banca commerciale italiana - agenzia di Roma;
alla Banca commerciale italiana - agenzia di Foligno.

Il Consiglio d'amministrazione.

13396 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società «Assicurazioni Generali di Venezia» fa noto che il signor prof. Giovanni Paggi fu Domenico, assicurato con la polizza n. 112257|50209 emessa in data 11 febbraio 1912, per L. 10.000 le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta, a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

13392 — A pagamento.

Società anonima Marigo Carlo

Capitale L. 500.000

Sede ROMA — Via dei Gracchi n. 326

Avviso di convocazione

Assemblea ordinaria e straordinaria

I soci restano convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel dì 29 maggio 1923, alle ore 15, nella sede amministrativa in Milano, via San Vettore n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci e determinazione dell'emolumento agli scaduti.
5. Scioglimento anticipato della Società.
6. Varie.

Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare, a mente dello statuto, i loro titoli nella Cassa sociale non più tardi di cinque giorni liberi avanti quello stabilito per l'adunanza.

In caso di mancanza di numero legale restano i soci convocati in seconda adunanza pel giorno 30 maggio, alle ore 15, nella stessa sede in via San Vettore n. 16.

Roma, 11 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

13955 — A pagamento.

"ADRIA"

Società anonima di navigazione marittima

SEDE IN FIUME

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 30 maggio a. c., alle ore 16 1/2, nella sede della Società in Fiume (palazzo sociale), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio per l'anno 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezione del Consiglio di amministrazione.
5. Elezione del Collegio sindacale.
6. Deliberazione dell'indennità ai sindaci.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, gli azionisti, per intervenire all'assemblea, dovranno depositare almeno otto giorni prima le rispettive azioni presso la cassa sociale di Fiume o presso la Banca commerciale triestina di Trieste.

Fiume, 4 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13958 — A pagamento.

"ADRIA"

Società anonima di navigazione marittima

SEDE IN FIUME

Bilancio al 31 dicembre 1922

ATTIVI.

Piroscafi Lit. 28.194.373,20.
Stabili Lit. 2.501.000.
Cassa Lit. 159.369,80.
Debitori e Banche Lit. 23.702.534,47.
Noli Lit. 1.410.962,38.
Titoli Lit. 2.833.491,80.
Anticipi in contanti ed in materiali Lit. 4.171.499,49.
Transitorio Lit. 2.027.133,96.
Totale Lit. 65.000.365,10.

PASSIVI.

Capitale della Società Lit. 20.000.000.
Fondo di riserva Lit. 3.300.088.
Fondo assicurazione L. 2.889.700,90.
Fondo ammortamento valore piroscafi Lit. 22.667.580,75.
Fondo rinnovazione flotta Lit. 10.200.000.
Fondo Giubileo «Adria» Lit. 100.000.
Creditori ed accettazioni Lit. 3.340.643,66.
Saldo:
Utile dell'anno corrente Lit. 2.417.778,18.
Riporto utile dell'anno 1921, Lit. 8.507.361
Totale Lit. 2.502.351,79.
Totale generale L. 65.000.365,10.

Conto utili e danni al 31 dicembre 1922.

DARE.

Premi assicurazione Lit. 1.122.904,55.
Dotazione al fondo assicurazioni Lit. 59.668,98.
Totale Lit. 1.182.573,53.
Ammortamento valore piroscafi Lit. 440.105,61.

Deperazione valore degli stabili Lit. 90.000.
Spese generali Lit. 3.103.772,62.
Contributo al fondo pensioni Lit. 252.706,70.
Interessi Lit. 85.868,86.
Reddito stabili Lit. 35.936,93.
Saldo:
Utile dell'anno corr. Lit. 2.417.278,18.
Riporto utile dell'anno 1921 Lit. 85.073,61.
Totale Lit. 2.502.351,79.
Totale generale Lit. 7.693.316,04.

AVERE.

Riporto utile dell'anno 1921 Lit. 85.073,61
Reddito lordo Lit. 7.608.242,43.
Totale generale L. 7.693.316,04.

Relazione del Collegio sindacale

...spettabile assemblea.

Attenendosi alle disposizioni di legge, abbiamo sorvegliato la gestione sociale dell'anno 1922, ne verificammo la contabilità e prendemmo cognizione delle deliberazioni del vostro Consiglio d'amministrazione.

Siccome il bilancio sottopostovi è conforme ai libri, vi proponiamo la sua approvazione, con l'utile netto di Lit. 2,417,278,18 dando l'assolutoria.

Raccomandiamo che siano accolte le proposte che vi sono sottomesse circa l'impiego dell'utile ottenuto in detta gestione.

Nel momento che viene a cessare il mandato affidatoci sentiamo impellente il bisogno di esprimervi i più vivi ringraziamenti per la fiducia risposta nel nostro operato.

Fiume, maggio 1923.

I sindaci.

13959 — A pagamento.

"Patria"

Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni

Firenze

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 maggio 1923, ore 15, alla sede della Società, in Firenze, piazza Strozzi n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
3. Deliberazioni sul bilancio e sul riparto degli utili.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il 1923.

Le carte di ammissione all'assemblea, essendo le azioni nominative, verranno rimesse direttamente ai singoli azionisti.

Firenze, 10 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13962 — A pagamento.

S. I. A.

Società Ippodromo Agnano

Anonima per azioni

Capitale L. 3.200.000 (versato L. 3|10)

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

A senso degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale è convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 3 giugno 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Napoli alla via Giuseppe Verdi n. 18 sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio.
4. Nomina dei sindaci.

A norma dello statuto affinchè i soci possano prendere parte all'assemblea occorre che depositino le azioni presso la sede sociale in Napoli quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Qualora, a senso dell'art. 12 dello statuto sociale l'assemblea non fosse validamente costituita in prima convocazione per la data sopradetta, resta convocata in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 1923, alle ore 15, nella sede sociale.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Raffaele Ruggiero.

13966 — A pagamento.

SOCIETA' ANON. COOPERATIVA fra i dipendenti dell'Ospizio dell'Addolorata

Fondazione A. CERASI in Roma
per la costruzione di case economiche tipo popolare

Via S. Stefano Rotondo, n. 5-a

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 16 maggio 1923, alle ore 18, nei locali in via S. Stefano Rotondo, n. 5-a, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
2. Scioglimento della Società.

Mancando il numero legale l'assemblea dei soci s'intende fissata in seconda convocazione il giorno successivo nello stesso locale ed alla stessa ora, senza alcun avviso.

Roma, 4 maggio 1923.

Il presidente
Ugo Rossi.

13977 — A pagamento

Società Anonima "Neri Fissi" - Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 29 maggio, alle ore 10, in Milano, via Monforte n. 34, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di concordato coi creditori della Società.
2. Scioglimento anticipato e liquidazione della Società.
3. Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Comunicazioni eventuali.

Ove nella prima adunanza mancasse il numero legale di azionisti, si farà una seconda adunanza il successivo giorno 30 alle ore 10 nello stesso luogo.

Può intervenire all'assemblea chi abbia depositato le azioni non più tardi del giorno 24 maggio presso lo spettabile Credito Piemontese sede di Milano.

Milano, 9 maggio 1923.

Il presidente della Società
Craveri.

13997 — A pagamento.

Società romana Fornaci

ANONIMA
con sede in Roma

Capitale L. 210.000 - interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 30 maggio 1923, alle ore 10, in Roma, presso la sede della Società italiana per imprese fondiarie, via Torino, n. 107, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

2. Bilancio dell'esercizio 1° marzo 1922-28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.

3. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio chiuso il 28 febbraio 1923.

4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio in relazione all'articolo 18 dello statuto e conseguente elezione di amministratori.

5. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per poter intervenire alla assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 24 maggio 1923 presso la suindicata Sede della Società italiana per imprese fondiarie in Roma, via Torino, n. 107.

Roma, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13978 — A pagamento.

Officine Maiocchi

Società anonima

Capitale sociale L. 750.000

SEDE IN MILANO

Via Ripamonti, num. 43

I signori azionisti della Società anonima Officine Maiocchi, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria alla sede della Società in Milano, via Ripamonti n. 43, per il giorno 30 maggio 1923, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio della gestione 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
4. Eventuale messa in liquidazione della Società, nomina dei liquidatori, e determinazione dei relativi poteri.
5. Eventuale riduzione e reintegro del capitale sociale.
6. Conseguenti deliberazioni anche a modifica dello statuto.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni per lo meno 3 giorni franchi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza nella cassa della Società.

In caso di non validità della prima assemblea, resta fin d'ora stabilita la convocazione di una seconda assemblea per il giorno 8 giugno 1923, alla medesima ora, nel medesimo luogo e col medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

14031 — A pagamento.

Società mutua assicuratrice generale

Associazione di mutua assicurazione

Capitale di garanzia L. 5.000.000

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione
per l'assemblea ordinaria

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 28 maggio 1923, alle ore 10, nella sede della Società in Roma, piazza di Spagna, n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio 31 dicembre 1922.
3. Elezione di n. 4. consiglieri per completare il numero previsto dallo statuto sociale.
4. Varie.

L'eventuale seconda convocazione dell'assemblea si terrà il successivo giorno 29 alla stessa ora e luogo.

Per partecipare all'assemblea basterà esibire il certificato comprovante la qualità di socio o il numero di buoni nominativi sottoscritti.

Roma, 10 maggio 1923.

14007. — A pagamento.

Società anonima editrice giornale "Il Paese,,

Capitale Lire 1.000.000 — versato

Sede in Roma

Via Bocca di Leone, n. 78

AVVISO DI 2ª CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima editrice giornale *Il Paese*, essendo andata deserta l'assemblea convocata per il 20 aprile 1923, alle ore 17, sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, per le ore 17 del 28 maggio 1923, in Roma, via Bocca di Leone, n. 78.

L'assemblea è chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Fissazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

1. Messa in liquidazione della Società.
2. Nomina di uno o più liquidatori e dei sindaci.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni nella cassa sociale 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio d'amministrazione.

14001 — A pagamento.

Società dell'acqua Pia antica Marcia

Capitale sociale L. 12.500.000

SEDE IN ROMA

Via del Pozzetto, n. 108

Nel dare comunicazione delle obbligazioni Acqua Pia Marcia, estratte il 20 febbraio 1923 come da inserzione nella *Gazzetta ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1923, è incorso un errore che qui si rettifica.

Nei numeri dei titoli 4ª serie n. 57 apparisce come estratta l'obbligazione recante il numero 15763; deve leggersi invece il n. 13763.

Per la rettifica il R. notaio in Roma Ulisse Rinaldi, ha compilato apposito verbale in data 10 aprile 1923.

Roma, 11 maggio 1923.

La Direzione.

14002 — A pagamento.

Società Ilva alti forni e acciaierie d'Italia

Anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 150.000.000 interamente versato

ELENCO delle obbligazioni ipotecarie 4 1/2 %

Società siderurgica di Savona

Sorteggiate il 30 aprile 1923

Titoli da una obbligazione numero 317

15	31	78	97	124	127
168	179	192	228	242	245
256	260	263	271	304	320
366	380	398	407	441	477
530	532	550	561	564	573
591	604	608	621	641	651
662	670	631	732	742	793
828	836	860	865	875	877
879	882	893	898	903	904
917	926	937	954	974	983
1017	1032	1055	1058	1061	1074
1080	1095	1102	1106	1111	1122
1125	1141	1183	1184	1215	1224
1241	1258	1282	1309	1844	1382

1465	1476	1488	1493	1531	1535
1580	1597	1602	1605	1630	1657
1673	1677	1685	1697	1733	1739
1745	1752	1759	1826	1838	1840
1857	1861	1882	1886	1899	1901
1909	1938	1948	1950	1965	1985
1993	1999	2007	2010	2018	2020
2082	2085	2087	2091	2112	2166
2183	2206	2210	2224	2261	2308
2312	2319	2351	2383	2394	2425
2426	2453	2457	2484	2491	2507
2521	2523	2561	2600	2615	2633
2648	2657	2659	2692	2699	2712
2718	2720	2763	2770	2781	2787
2789	2790	2809	2817	2866	2867
2881	2916	2939	2963	2966	2975
2983	2996	3018	3034	3036	3063
3064	3079	3088	3095	3126	3134
3158	3162	3169	3177	3185	3196
3218	3223	3239	3269	3277	3292
3305	3324	3341	3344	3355	3372
3375	3392	3406	3407	3433	3480
3483	3486	3541	3576	3577	3579
3601	3602	3623	3656	3661	3664
3685	3698	3709	3712	3718	3750
3752	3768	3788	3803	3841	3850
3855	3874	3881	3883	3884	3939
3946	3964	3966	3986	3995	4010
4016	4018	4023	4037	4052	4075
4093	4129	4139	4167	4185	4193
4214	4231	4247	4265	4272	4290
4314	4317	4320	4376	4405	4406
4441	4446	4457	4459	4557	4563
4575	4591	4601	4650	4691	4717
4765	4772	4785	4795	4800	4801
4908	4953	4960	4979	4981	4989
5032	5042	5043	5052	5067	5097
5106	5110	5112	5113	5120	5127
5134	5162	5166	5202	5217	5225
5304	5308	5397	5527	5558	5560
5578	5605	5615	5624	5627	5642
5683	5721	5747	5751	5767	5790
5865	5878	5902	5903	5905	5924
5931	5940	5977	5981	5985	

Titoli da 5 obbligazioni n. 116

6011	6021	6085	6101	6102	6106
6113	6155	6190	6199	6202	6215
6219	6227	6257	6259	6272	6289
6303	6317	6352	6391	6396	6433
6449	6477	6478	6491	6502	6508
6523	6542	6563	6651	6661	6667
6683	6686	6728	6731	6773	6783
6784	6792	6803	6808	6813	6814
6835	6877	6886	6888	6889	6907
6932	6962	7003	7014	7015	7027
7037	7047	7051	7054	7073	7083
7109	7147	7152	7178	7189	7269
7270	7306	7311	7325	7347	7376
7395	7398	7413	7424	7429	7433
7444	7449	7451	7452	7487	7498
7500	7516	7556	7559	7572	7600
7603	7641	7642	7652	7679	7696
7701	7708	7749	7780	7812	7827
7841	7852	7894	7921	7949	7963
7994	7997				

Titoli da dieci obbligazioni n. 23

8001	8025	8036	8037	8045	8064
8081	8084	8088	8108	8143	8156
8186	8214	8260	8262	8275	8282
8283	8310	8315	8339	8388	

Le suindicate obbligazioni saranno pagabili a partire dal 1° luglio 1923 presso tutte le sedi, succursali ed agenzie della Banca commerciale italiana e del Credito italiano.

I titoli relativi dovranno essere presentati con la cedola n. 28 (1° gennaio 1924) e con tutte le altre successive.

L'ammontare delle cedole mancanti sarà diffalcato dal capitale.

Genova, 30 aprile 1923

Il Consiglio d'amministrazione

13951 — A pagamento.

« Sicilia » - Società di Navigazione

Anonima

Sede in Roma

Distinta delle obbligazioni 4 0[0 estratte il 1° maggio 1923 e rimborsabili ai portatori dal 1° luglio 1923 (munite di tutte le cedole non ancora maturate) presso tutti gli stabilimenti della Banca d'Italia del Regno

EMISSIONE 1913

N. 73 titoli unitari da L. 500 ciascuno

0013	0032	0045	0046	0048	0049
0054	0078	0080	0090	0102	0105
0113	0150	0155	0163	0164	0166
0167	0178	0181	0186	0204	0206
0207	0215	0217	0236	0254	0271
0273	0279	0296	0299	0301	0315
0323	0354	0361	0366	0378	0399
0403	0408	0434	0437	0444	0457
0466	0475	0486	0488	0489	0504
0506	0529	0539	0541	0542	0544
0551	0578	0590	0624	0635	0654
0694	0703	0723	0729	0753	0754
0800					

N. 115 titoli quintupli da L. 2500 ciascuno

0805	0824	0829	0837	0856	0885
0887	0890	0894	0910	0940	0947
0953	0987	0991	0998	1002	1006
1009	1046	1053	1071	1084	1098
1107	1108	1111	1132	1142	1143
1148	1151	1157	1207	1209	1226
1238	1249	1293	1299	1301	1307
1308	1333	1336	1340	1383	1389
1392	1413	1417	1429	1438	1448
1470	1475	1491	1499	1532	1538
1544	1549	1551	1561	1562	1575
1587	1593	1619	1632	1643	1653
1656	1657	1676	1700	1740	1776
1795	1801	1811	1812	1821	1832
1835	1848	1858	1863	1876	1880
1884	1893	1897	1905	1921	1978
2029	2034	2054	2056	2059	2062
2063	2101	2151	2155	2157	2180
2181	2204	2209	2218	2225	2229
2232					

EMISSIONE 1914

N. 39 titoli unitari da L. 500 ciascuno.

2253	2254	2255	2274	2287	2289
2300	2312	2314	2320	2331	2358
2364	2368	2371	2404	2405	2418
2426	2433	2468	2471	2485	2490
2499	2503	2512	2542	2549	2565
2577	2580	2583	2588	2612	2617
2630	2637	2639.			

N. 57 titoli quintupli da L. 2500 ciascuno

2645	2647	2685	2708	2709	2713
2735	2746	2749	2760	2770	2771

2775	2787	2796	2800	2803	2808
2820	2826	2868	2896	2899	2913
2921	2931	2939	2947	2948	2951
2961	2974	2988	3004	3044	3048
3051	3063	3066	3067	3089	3099
3127	3128	3157	3197	3198	3201
3256	3260	3262	3270	3301	3302
3328	3329	3353.			

Roma, 10 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13936 — A pagamento

OSPIZI CIVILI DI PARMA

INCANTO DEFINITIVO
per vendita di fondo rurale

Lunedì 30 maggio corrente, alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente, o chi per esso, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare la possessione « Fienilvecchio » in Copermio di Colorno, dell'estensione complessiva di ettari 42.29.97, pari a biolche 137 e 30/100, sulla messa a prezzo di L. 273.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L 41,000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia una sola offerta e sarà definitiva.

L'aggiudicatario, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo, n. 15, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 8 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

13939 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Incanto definitivo
per vendita di fondo rurale

Lunedì 30 maggio corr., alle ore 10.30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente o chi per esso, terrà un incanto definitivo, alla candela vergine, per alienare la possessione « Campobianco II » in Castione di Borgo San Donnino, della estensione complessiva di ettari 25.24,62, pari a biolche 81 e 94/100, sulla messa a prezzo di L. 184,800.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 28.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà definitiva.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni, ed ore consueti.

Parma, 8 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti

13940 — A pagamento.

Municipio di Casoria

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto ed a termini abbreviati di giorni cinque per il riappalto dei lavori per la rinnovazione del lastricamento alla via Cavour e delle piazze Trento e Trieste e Cirillo, nonchè per la fognatura della detta via Cavour

Nel giorno 18 maggio corrente, alle ore 10 del mattino, innanzi al sindaco del comune di Casoria, od a chi per lui, nell'aula del Consiglio comunale, si procederà, in conseguenza della dichiarazione di decadenza contro la Società cooperativa di lavoro « Luigi Luzzatti » in Caivano, ad un novello esperimento d'incanti a ribasso, col metodo della scheda segreta, a norma dell'art. 87 lettera *A*) del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione della legge (testo unico) 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, al riappalto in danno della detta Società cooperativa dei lavori occorrenti per la rinnovazione del lastricamento di via Cavour e delle piazze Trento e Trieste e Cirillo, nonchè per la fognatura di via Cavour pel complessivo importo preventivato in L. 724.837.24 comprese L. 63.359,90 per spese impreviste, e L. 27.878 34 per diritti di direzione per la parte a carico del Comune, giusta il progetto redatto dell'ufficio tecnico comunale in data 10 novembre 1919 ed approvato dal Consiglio comunale, assieme al capitolato di appalto, colla deliberazione 28 novembre 1920, n. 92, debitamente approvata dalla prefettura di Napoli e dal Consiglio di prefettura.

I pagamenti di detti lavori verranno eseguiti in base alla deliberazione consiliare 4 dicembre 1921, cioè con i concorsi dello Stato, della Provincia e della Società tranviaria provinciale, nonchè col mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, con avvertenza che il concorso della Provincia in complessive L. 238.770,81 verrà pagato ratealmente in dieci anni decorrenti dalla data di misura finale e senza interessi.

Per essere ammessi all'asta occorre esibire:

a) certificato di moralità rilasciato in data posteriore al presente avviso del sindaco del domicilio del concorrente;

b) certificato di idoneità rilasciato, in data non anteriore di 6 mesi dal prefetto, a norma dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

c) ricevuta della tesoreria comunale del versamento della cauzione provvisoria nella misura del 5 % della somma preventiva pei lavori da eseguirsi, cioè in L. 32.000, e di L. 5000 in conto spese, salvo, per queste ultime, il conteggio finale;

dichiarazione per iscritto con cui si asserisce dal concorrente di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori suddetti, e di accettarli, giusta il progetto stesso e le condizioni d'asta, e di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali dell'opera, di aver giudicato singolarmente i prezzi unitari riconoscendoli nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per proporsi.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendono partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento approvato col R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278 nella segreteria comunale, almeno ventiquattro ore prima della gara fissata:

1° l'atto costitutivo con le modificazioni eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione colla aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato di idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *A* sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dell'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione da parte della competente e legale rappresentanza della Cooperativa o del Consorzio di voler assumere il lavoro in appalto, colla dichiarazione di cui alla lettera *D* del presente avviso d'asta e di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera *A* e *B* del presente avviso riferentesi alla persona nominate quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso la tesoreria comunale della somma di L. 2000, a rimborso delle spese d'asta e diritti relativi, salvo conteggio finale;

9° la ricevuta dell'eseguito deposito di L. 4000 a titolo di cauzione provvisoria depositata presso la tesoreria provinciale di Napoli, a norma della disposizione del 3° comma dell'art. 7 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

La Giunta comunale decide inappellabilmente sull'ammissione o meno delle Cooperative e dei Consorzi, a mente del citato articolo 43 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Le offerte di ribasso dovranno essere non inferiori a centesimi cinquanta, od a multipli di centesimi 50, per ogni cento lire di effettivo lavoro da eseguirsi.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con un sol concorrente e sarà diffinitiva al primo incanto.

Tutti gli atti relativi al presente appalto sono visibili nella segreteria comunale ogni giorno, dalle ore 9 alle 14.

Casoria, 12 maggio 1923.

Il segretario capo del Comune
Michele Aulicino.

Visto, il sindaco
Comm. dott. Domenico Ferone.

13968 — A pagamento

Congregazione di carità di Macerata

AVVISO D'ASTA
per vendita di un fondo urbano

Alle ore 10 del giorno 30 maggio 1923, negli uffici della Congregazione di carità posti in via S. Martino n. 27 e precisamente nella sala delle adunanze, innanzi al presidente o a chi per esso, mediante pubblico incanto col sistema della candela vergine e secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 5 maggio 1885, n. 3074 (serie 3a) si procederà alla vendita di un fondo urbano posto in questa città via Giordano Bruno, di proprietà dell'Opera Pia Monte di Pietà Ulissi, distinto con numero civico 7;36, del reddito imponibile di L. 232,50 confinante con la via Giordano Bruno, col vicolo Ulissi e con la proprietà Nardi salvi ecc.

L'incanto si aprirà sul prezzo di L. 130.000.

Le offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 300 ciascuna.

Per adire all'asta si dovrà depositare presso l'esattore comunale di questa città, tesoriere di questa Congregazione, la somma di L. 30.000 in garanzia delle offerte e quale fondo per le spese di vendita.

Questa somma, salvo l'esperimento di ogni altro diritto, sarà devoluta all'Opera pia proprietaria, in caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'acquirente.

L'aggiudicazione sarà soggetta ad aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di delibera, che dovrà essere apposto presso la segreteria della Congregazione, non più tardi delle ore 12 del giorno 17 giugno, e dovrà essere garantito da un deposito pari ai due decimi del prezzo di aggiudicazione.

La vendita è fatta senza nessuna garanzia da parte dell'Opera pia alienante, e lo stabile è venduto nello stato in cui è posseduto con tutte le servitù attive che passive.

Il prezzo di delibera dovrà essere pagato per intero appena approvati gli atti riguardanti la vendita.

Le spese d'asta, di strumento, trascrizioni e voltura, saranno a carico dell'acquirente.

L'atto d'asta è subordinato al visto della R. p efettura e venendo questo a mancare per qualsiasi motivo, la vendita sarà di nessun effetto, ed il deliberatario avrà solo il diritto di ritirare la somma depositata.

Presso la Congregazione, durante le ore di ufficio, sono visibili gli atti e documenti riguardanti la vendita, che qui a scanso di ogni responsabilità, si intendono letteralmente trascritti.

Il presidente
Raffaele Manterini.

13971 — A pagamento.

Direzione della Regia Salina di Comacchio

Avviso d'asta

con aggiudicazione definitiva al 1° incanto per la fornitura di materiali diversi occorrenti alla Salina durante l'esercizio 1923-1924

SI FA NOTO

che nel giorno 4 giugno 1923, alle ore 9 antimeridiane precise sarà tenuta presso la Direzione della Salina di Comacchio, un'asta ad un unico incanto e per offerte segrete, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura alla suddetta Salina di materiali diversi divisi in sei lotti.

Indicazione dei materiali

Lotto 1.
Combustibili — Importo L. 62.200 — Cauzione L. 6000.

Lotto 2.
Olii e grassi — Importo L. 26.960 — Cauzione L. 2500.

Lotto 3.
Legnami — Importo L. 25.200 — Cauzione L. 2500.

Lotto 4.
Metalli — Importo L. 8272 — Cauzione L. 800.

Lotto 5.
Materie murarie — Importo L. 41.870 — Cauzione L. 4000.

Lotto 6.
Articoli diversi — Importo L. 61.530 — Cauzione L. 6000.

La durata della fornitura sarà dall'approvazione del contratto al 30 giugno 1923.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta a favore di quel concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo del lotto, a cui concorre.

Le condizioni dell'appalto sono fissate da apposito capitolato d'oneri ostensibile presso la Direzione della Salina di Comacchio alla quale i concorrenti dovranno rivolgersi per chiarimenti sulle modalità di presentazione delle offerte.

Comacchio, 5 maggio 1923.

Il direttore
ing. Marchi.

13973 — A pagamento.

PROVINCIA DI BELLUNO

Circondario Pieve di Cadore

Comune di Comelico Superiore

AVVISO D'ASTA
di secondo esperimento
per la vendita legname da commercio

Si rende noto

che, nel giorno di sabato 19 corrente, dalle ore 10 alle ore 11 antimeridiane, davanti al sindaco od a chi per esso, avrà luogo nel Municipio di Candide, un esperimento d'asta, a schede segrete ed a sensi degli articoli 87-*a*) e 90 del regolamento di contabilità dello Stato per la vendita dei prodotti di 1281 piante resinose

d'alto fusto già martellate e da utilizzarsi nei boschi frazionali di Candide Giao del Prete e Alla Costa.

Prezzo base d'asta L. 100 il mc.

Data e luogo di consegna

Entro gennaio 1924 ed anche prima in quanto possibile sugli stazi usuali dietro il ponte al km. 24 della strada Nazionale carnica.

Quantità della merce:

Piante n. 1284 pari a metri cubi 1674.430.

Deposito:

Il concorrente all'asta dovrà versare a titolo di deposito cauzionale L. 15.000 ed altrettante all'atto della stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di un'unica offerta purchè pari almeno al dato d'asta.

Detta vendita è regolata inoltre dal quaderno d'oneri forestale 18 maggio 1921 ostensibile a chiunque in Municipio.

Candide, 4 maggio 1923.

Per il sindaco
Sebastiano Carbogno.

13983 — A pagamento

Municipio di Orgosolo

AVVISO D'ASTA

Giorno 25 maggio 1923, alle ore 10, in questo ufficio comunale si terrà asta termini ridotti giorni 10, sistema schede segrete, ad unico definitivo incanto, anche con un solo concorrente (art. 87, lett. A, regolamento contabilità generale dello Stato) per costruzione casa comunale e mercato.

Base d'asta L. 76.961.19.

Deposito asta L. 3000, cauzione definitiva pari decimo prezzo aggiudicazione.

Per essere ammessi all'asta occorre certificato idoneità e moralità.

Atti visibili segreteria, ore ufficio.

Orgosolo, 4 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
A. Montixi.

13980 — A pagamento.

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di Comelico Superiore

AVVISO D'ASTA
per l'appalto dei lavori boschivi

Nel giorno di sabato 19 maggio 1923, dalle ore 11 alle 12 antimeridiane, dinanzi al sindaco o a chi per esso, avrà luogo in questo Municipio, l'asta ad unico incanto e ad offerte segrete secondo gli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità dello Stato, per l'appalto dei lavori di taglio-riduzione in tronchi e trasporto agli stazi di consegna di circa 1284 piante martellate nei boschi Giao del Prete e la Costa di Candide per una cubatura di circa metri 1674,430.

Il prezzo base d'asta per ogni metro cubo di merce lavorata è fissato in L. 25.

L'appalto è subordinato alle condizioni tutte stabilite nella delibera consigliare 12 marzo 1923, n. 513.

Le offerte in bollo da L. 2,40 saranno fatte in ribasso sul prezzo base d'asta e dovranno essere accompagnate dalla prova che fu versata nella cassa comunale a garanzia dell'offerta ed eventualmente a cauzione del contratto la somma di L. 3000, L. 1200 da consegnarsi al segretario serviranno per le spese d'asta, di contratto, ecc., salvo conguaglio, essendo tutte a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta più vantaggiosa, anche se vi sarà un solo offerente.

Candide, 4 maggio 1923.

Per il sindaco
S. Carbogno.

13984 — A pagamento.

COMUNE DI BIELLA

Costruzione di un tronco di fognatura lungo la via XX Settembre, la piazza Lamarmora e le vie Villani, Eugenio Bona, Lamarmora e Ivrea fino al Nuovo Ammazzatoio.

AVVISO DI 2° INCANTO

IL SINDACO

Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta per la provvisoria aggiudicazione del presente appalto, indetto per il giorno 7 maggio corrente;

Rende noto

che alle ore 10 di giovedì 31 maggio corrente, nell'ufficio comunale, avanti il rappresentante del Comune, avrà luogo un nuovo esperimento d'asta per la provvisoria aggiudicazione del predetto appalto, ferme tutte le disposizioni specificate nell'avviso d'asta del 16 aprile u. s. pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno del 20 aprile 1923, n. 93.

Trattandosi di secondo esperimento l'aggiudicazione provvisoria avrà luogo anche su di una offerta sola.

Biella, 8 maggio 1923.

Il sindaco
avv. Sormano.

13985 — A pagamento

Comune di Sermoneta

2° AVVISO D'ASTA
appalto dazi consumo e diritti di mattazione
1924-928

Essendo riuscito deserto il 1° esperimento di appalto tenuto oggi

SI RENDE NOTO

che, nel giorno 31 corr., alle ore 9 avrà luogo nella sede municipale di Sermoneta, innanzi al sindaco, assistito dal segretario, un 2° esperimento d'asta a mezzo di candele vergini, per l'appalto dei dazi di consumo e diritti di mattazione, nei modi e termini fissati nel precedente primo avviso 13 aprile u. s.

Durata appalto anni cinque (1923-928).

Base d'asta L. 9140.

Deposito L. 2000.

Il termine utile per le offerte di miglioramento scadrà il giorno 15 giugno p. v. alle ore 9.

Sermoneta, 9 maggio 1923.

Il sindaco
G. Cavallucci.

Il segretario
G. Zuli.

13987 — A pagamento.

Provincia di Novara

Circondario di Biella

COMUNE DI MAGNANO

Avviso di provvisoria aggiudicazione e di scadenza di fatali

SI NOTIFICA

che con verbale ricevuto in data di ieri dal sottoscritto veniva provvisoriamente aggiudicato l'appalto dei lavori di ampliamento del Cimitero locale per il prezzo di L. 65.323,05 col ribasso del 6,01 per cento sull'importo preventivato in L. 69.500.

Il termine dei fatali per presentare offerte di ulteriore ribasso non minore del ventesimo su detta somma scade alle ore 14,30 precise del 19 maggio 1923.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e fare il prescritto deposito di L. 7000.

Il capitolato d'oneri e gli atti d'appalto sono visibili presso l'ufficio comunale di preferenza nei giorni di martedì e sabato.

Magnano, 29 aprile 1923.

Il segretario comunale
Giovanni Givone.

13993 — A pagamento.

Comune di Chiaramonte-Gulfi

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 30 maggio p. v. alle ore dieci, in questo ufficio municipale e dinanzi al sottoscritto sindaco del Comune suddetto, sarà tenuto un pubblico incanto a candela vergine per l'appalto dei lavori di allacciamento e protezione delle sorgenti Favara e Bellinga, in territorio di Ciarratana, e costruzione dei relativi edifizi di pressa alle condizioni seguenti:

L'appalto, previsto in progetto per L. 42.612,51, venne dal Ministero dell'interno ridotto del 25 0[0 circa nelle forniture metalliche, per modo che, con D. C. 1° aprile c. n. 7, vistata a 14 detto n. 1650, l'importo dei lavori venne ridotto a L. 40.916,81.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti devono presentare:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato di idoneità, rilasciato dal prefetto o dal sottopretto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei lavori;

c) dichiarazione nella quale il concorrente dichiara di avere visitato i luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori e le cave dalle quali dovranno ricavarsi i materiali e di aver trovato i prezzi di appalto di sua convenienza.

I concorrenti all'asta dovranno depositare presso l'ufficio municipale in cui si terrà l'incanto la somma di L. 1225 come cauzione provvisoria per tutti gli effetti di legge.

Il deposito si farà in biglietti di Banca aventi corso legale o in rendita del debito pubblico o consolidato al corso di Borsa nel giorno del deposito.

Il deposito fatto dal deliberatario resterà presso l'Amministrazione fino alla stipula del contratto.

I depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti terminati gli incanti.

Il contratto pel deliberatario sarà esecutivo immediatamente, lo sarà per l'amministrazione dopo approvata dalle competenti autorità.

L'appaltatore ha l'obbligo di passare alla stipula del contratto nel termine di dieci giorni dal deliberamento definitivo, sotto pena di restare decaduto all'appalto e di perdere la somma depositata per la sicurezza provvisoria dell'asta, restando l'Amministrazione nel diritto di procedere a un nuovo incanto a spese dell'aggiudicatario inadempiente.

L'aggiudicatario dovrà alla stipula del contratto completare una cauzione definitiva di L. 1650 che sarà depositata presso il cassiere comunale, detta cauzione definitiva sarà vincolata dopo l'approvazione del collaudo.

Le spese tutte dell'appalto di qualunque natura saranno a carico dell'appaltatore, il quale, per farvi fronte, dovrà depositare nelle mani del segretario sottoscritto L. 1000.

L'appaltatore dovrà dar principio ai lavori entro il termine di un mese a contare dal giorno della consegna dei lavoi, da risultare col verbale redatto in contraddittorio.

I lavori devono essere ultimati nel termine di mesi tre a decorrere dal verbale di consegna.

Il capitolato d'oneri che regola le norme tecnice e amministrative del presente appalto e al quale s'intendono riferire sià la stazione appaltante, che l'assuntore dei lavori, visibile presso questo ufficio comunale da oggi a tutto il giorno precedente a quello stabilito per l'incanto.

Sull'aggiudicazione provvisoria sarà accettata l'offerta di ribasso del ventesimo, i cui fatali scadranno il giorno 30 giugno, alle ore 10.

Tutte le voci dell'elenco dei prezzi restano invariate, sulle forniture metalliche sarà conteggiata una ribassa del 25 % indipendentemente dell'eventuale ribassa che si potrà conseguire dalla gara.

Il Comune si riserva di eseguire in economia quei lavori che crederà necessari, e in questo caso l'appaltatore è obbligato ad anticipare le somme a norma dell'art. 50 del capitolato d'oneri.

Chiaramonte-Gulfi,

Il segretario comunale
Francesco Venturo.

Visto: Il sindaco.

13988 — A pagamento.

PROVINCIA DEL FRIULI

COMUNE DI PALUZZA

ASTA

per lo sfruttamento cava di marmo di Timao.

Alla Fiera Campionaria navigante sul *Trinacria* nel 1921 ha partecipato il comune di Paluzza con alcuni esemplari di marmo rosso Alpi che ha destato vivo interessamento ed è stato l'unico citato nella relazione dei commissari preposti alle varie categorie merceologiche esposte alla crociera.

Trattasi di marmo della Creta di Timau (Gamspitz-Pizzo Timau-M. Avostanis) sulle alpi Carniche, non lungi dal Pal piccolo, Pal grande e Freikofel.

Secondo il parere di illustri geologi la pietra stessa appartiene alla formazione geologica nota sotto il nome di Devoniano Superiore, formazione molto antica sviluppata largamente nel gruppo della « Creta » di Timau, e che vi ha dato origine a questo marmo rosato, che riesce ammiratissimo.

La roccia è di un calcare compatto, a grana fine, venato, suscettibile di pulimento; è disposta a strati (lastroni) verticali di grande estensione.

La futura cava dovrà essere impiantata a circa 250 m. di altezza dal paese Timau (1200 ab.) a circa m. 1000 s/m e a distanza di circa km. 4 dalla ferrovia (tramvia Tolmezzo-Paluzza).

Il marmo di Timau, confrontato cogli altri principali tipi noti in commercio, occupa un posto a sè, fra il rosso Verona e il rosso Francia; in alcuni punti si avvicina al Fior di Pesco.

Pur somigliando al rosso Verona è molto più compatto e resistente ed ha quindi maggior pregio.

Fatti i confronti sia col rosso Verona sia coi marmi colorati delle Alpi Apuane, della Spezia e della Montagnola di Siena si può asserire che il marmo di Timau ha pregio e valore superiori alla media dei marmi colorati italiani.

Il comune di Paluzza desidera che i giacimenti di marmo della creta di Timau sieno sfruttati mediante impianto regolare di cava, e ad opera di una Ditta che offra serie garanzie, e a condizioni da stabilirsi d'accordo fra le parti, disposto il Comune a dare tutte le facilitazioni possibili per i primi anni d'impianto.

A tutto il 30 giugno 1923 il municipio attende le offerte o domande di aspiro degli industriali competenti; successivamente in base a speciale capitolato che verrà formato dalla Giunta municipale, si addiverrà mediante licitazione privata fra gli aspiranti all'appalto per un periodo di 15 anni.

Paluzza, 7 maggio 1923.

Il sindaco ff.
N. Ortis.

13986 — A pagamento.

" TERNI "

Soc. per l'ind.a e l'elettricità Terni-Vickers Terni-Carburo

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 120,000.000 — emesso e versato

AVVISO

di convocazione degli azionisti in assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno 28 maggio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Roma, via Due Macelli n. 66 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 120.000.000 a L. 200.000.000 e deliberazioni relative.

2. Modificazione dell'art. 3° dello statuto sociale in dipendenza della deliberazione di aumento del capitale sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i certificati rappresentativi delle loro azioni (titoli al portatore o nominativi, ricevute provvisorie rilasciate all'atto del cambio delle azioni ex-Carburo, Buoni interinali rilasciati all'atto dell'esercizio dell'opzione) non più tardi del 22 maggio corrente inclusivo presso le sedi di Roma, Genova, Torino, Milano, Livorno, Firenze, della Banca commerciale italiana, e non più tardi del 24 maggio corrente inclusivo presso la sede sociale in Roma.

La presentazione dei certificati dovrà essere accompagnata da una distinta specificante la natura e i numeri dei certificati stessi.

Gli azionisti titolari di azioni nominative, tali risultanti dal libro dei soci, possono astenersi dal deposito dei loro certificati ritirando non più tardi del 24 maggio inclusivo suddetto presso la sede sociale in Roma il biglietto di ammissione relativo alle azioni a loro intestate.

Qualora l'assemblea in prima convocazione non potesse validamente deliberare per difetto di azioni intervenute o rappresentate, l'assemblea si intende fin da ora convocata in seconda convocazione pel giorno successivo 29 maggio 1923, alle stessa ora nello stesso luogo collo stesso ordine del giorno.

Per l'intervento all'assemblea di seconda convocazione i suindicati termini del 22 e del 24 maggio vengono rispettivamente prorogati al 23 ed al 25 maggio 1923.

Però i biglietti di ammissione già rilasciati per l'assemblea di prima convocazione valgono anche per l'assemblea di seconda convocazione.

Roma, 12 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14003 — A pagamento.

Sezione costruzioni edilizie d'aeronautica
DI PADOVA

Avviso d'asta
a termini abbreviati di giorni dieci

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento generale di contabilità dello Stato.

Si fa noto che il giorno 25 maggio 1923, alle ore 10, si procederà in Padova, nell'ufficio della Sezione costruzioni edilizie d'aeronautica, posto in Padova, Riviera San Benedetto n. 22 - Caserma 20° reggimento artiglieria - avanti il capo sezione, o chi per lui, a pubblico incanto, ad offerte segrete, all'appalto seguente:

Opere occorrenti per lo smontaggio dal Campo di Campoformido Sud (Udine) di un hangar tipo « Savigliano » e trasporto e rimontaggio al Campo di aviazione « Pagliano-Gori » di Aviano (Udine) per l'ammontare di L. 65.000.

La cauzione a garanzia del contratto è di L. 6500.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 60 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato e le condizioni d'appalto sono visibili presso la Sezione costruzioni edilizie d'aeronautica di Padova e presso il Comando del Campo d'aviazione « Ferdinando Bonazzi » di Campoformido in tutti i giorni, non festivi, nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire alla Sezione suddetta i seguenti documenti non più tardi delle ore 10 del giorno 24 maggio 1923, pena l'esclusione in caso di ritardo:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione l'aspirante è nato; l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato, legalizzato dal prefetto o dal sotto-prefetto nella cui giurisdizione detto Comune è compreso se non rilasciato dal sindaco di Padova.

b) un certificato d'idoneità, infra sei mesi anteriore alla data in cui è tenuta l'asta rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli d'appaltarsi, nel quale si assicuri di aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo di grado o con attribuzioni non inferiori a quello di capo reparto delle costruzioni edilizie d'aeronautica o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza, od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito, per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli d'appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra la amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma B) il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso funzionario non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

Della esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto di cui sopra, abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Sezione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto del Sezione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta;

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,40 con cui il concorrente attesti d'essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle opere e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato d'idoneità sono però sempre indispensabili anche per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione aeronautica si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza

tra la somma in cifre e quella in lettere, si terrà valida quest'ultima.

Le società commerciali e le cooperative di produzione e lavoro che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti, la loro regolare costituzione, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società o Cooperativa da esso rappresentata.

Le cooperative di produzione e lavoro dovranno inoltre esibire una dichiarazione da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, colla quale detto ente si obblighi di assumere tutti gli oneri che deriveranno da eventuali inadempienze da parte della cooperativa assuntrice.

Saranno considerate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dell'italiana o della francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate, o non giungeranno all'Ufficio delle costruzioni edilizie di aeronautica di Padova prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui in appresso e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta e anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorassero in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di un'autorità militare, per ricevervi le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare, presso una delle Regie Sezioni di tesoreria del Regno, il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando ragguagliati al valore di Borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, verranno riconosciuti almeno uguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Il detto deposito potrà essere fatto anche nella cassa della sud detta Sezione, ma solo quando taluno dei concorrenti per ben accertati impedimenti di forza maggiore non avesse potuto fare il versamento in tesoreria o non fosse più in tempo di eseguirvelo, ed a condizione che il concorrente si obblighi farne un altro nella sezione di tesoreria, qualora rimanga deliberatario e di presentare la ricevuta del nuovo deposito per ottenere la restituzione del primo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, bensì presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggiore ribasso di un tanto per cento su prezzo d'asta, purchè sia non inferiore al ribasso minimo stabilito in una scheda di base suggellata, che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tutte le spese relative all'incanto ed al contratti, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri adoperati per la stipulazione del contratto e di quelli che esso richiedesse, ed a tal uopo dovrà anticiparne l'importo nella somma di L. 3000, salvo liquidazione finale.

Si previene che entro cinque giorni dal deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi presso questa Sezione per la stipulazione del contratto.

Padova, 8 maggio 1923.

L'ingegnere capo sezione
De Bouis Aleardo.

13914 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 1° giugno 1923 alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina di

TONNO SOTT'OLIO

per la somma presunta complessiva di L. 455.000 dei seguenti quattro lotti:

Lotto 1

Tonno sott'olio, quintali 100.
Prezzo unitario L. 1820.
Ammontare presunto della fornitura L. 182.000.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto Spezia.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 2.

Tonno sott'olio, quintali 80.
Prezzo unitario L. 1820.
Ammontare presunto della fornitura L. 145.600.
Durata del contratto 6 mesi
Sede per la consegna del lotto Taranto.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di Commissariato militare marittimo

Lotto 3.

Tonno sott'olio, quintali 40.
Prezzo unitario L. 1820.
Ammontare presunto della fornitura L. 72.800.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto Venezia.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 4.

Tonno sott'olio, quintali 30.
Prezzo unitario L. 1820.
Ammontare presunto della fornitura L. 54.600
Durata del contratto mesi 6.
Sede per la consegna del lotto Napoli.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa: Ufficio di Commissariato militare marittimo.

Totale quintali 250.
Totale presunto della fornitura L. 455.000.

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 30 aprile 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di commissariato, nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite dei generi alimentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

L'appalto forma quattro lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 9 giugno 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammesse agl'incanti solamente quelle Ditte le quali proveranno per mezzo di certificati di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso, rilasciati dalle Camere di commercio, sotto la cui giurisdizione la Ditta concorrente risiede ed ha la cerchia dei propri affari, o, in mancanza dai sindaci dei Comuni, di essere negozianti grossisti del genere.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito il tonno negli ultimi sei mesi con soddisfazione dell'Amministrazione marittima. Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 18.200 pel 1° lotto, di L. 14.560 pel 2° lotto, di L 7.280 pel 3° lotto e di L. 5.460 pel 4° lotto in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 7 maggio 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

1399 — A credito.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

Si fa noto che il giorno 2 giugno 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi Uffici contratti, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla R. marina di

OLIO DI OLIVA COMMESTIBILE

per la somma presunta complessiva di L. 504.000

dei seguenti quattro lotti.

Lotto 1.

Olio di oliva commestibile, quintali 500.
Prezzo unitario L. 720.
Ammontare presuntivo del lotto L. 360.000.
Durata del contratto 6 mesi
Sede per la consegna del lotto: Spezia.
Autorità che vigila all'esecuzione dell'impresa: Direzione di Commissariato militare marittimo

Lotto 2.

Olio di oliva commestibile, quintali 80.
Prezzo unitario L. 720.
Ammontare presuntivo del lotto L. 57.600.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto: Venezia.
Autorità che vigila all'esecuzione dell'impresa: Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 3.

Olio di oliva commestibile, quintali 60.
Prezzo unitario L. 720.
Ammontare presuntivo della fornitura L. 43.200.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto: Pola.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa: Sotto Direzione di Commissariato militare marittimo.

Lotto 4.

Olio di oliva commestibile, quintali 60.
Prezzo unitario L. 720.
Ammontare presuntivo della fornitura L. 43.200.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto: Napoli.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa: Ufficio di Commissariato militare marittimo.

Totale quintali 700.
Totale ammontare presuntivo della fornitura L. 504.000.

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri in data 30 aprile 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di commissariato, nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite dei generi alimentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

L'appalto forma quattro lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87 (comma a) del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte separatamente per ciascun lotto su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando

personalmente il plego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del plego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato. oltre che in cifre. anche in lettere, sotto pena di nullità. Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 11 giugno 1923. alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto

Saranno ammesse agl'incanti solamente quelle Ditte le quali proveranno per mezzo di certificati di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso, rilasciati dalle Camere di commercio, sotto la cui giurisdizione la Ditta concorrente risiede ed ha la cerchia dei propri affari, o, in mancanza dai sindaci dei Comuni, di essere produttori e negozianti grossisti di olio di oliva commestibile.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito l'olio negli ultimi sei mesi con soddisfazione dell'Amministrazione marittima.

Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 36.00 pel 1° lotto, di L. 5760 per il 2° lotto, di L. 4320 pel 3° lotto e di L. 4320 pel 4° lotto in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato, al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia, e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 8 maggio 1923

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelo Pacelli.

13993 — A credito

Direzione del Genio militare di Roma

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87 e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che, nel giorno 2 giugno 1923, alle ore 10, nell'ufficio della Direzione del Genio militare suddetta sito in via XXIV Maggio n. 11 p 2°, avanti al direttore del Genio militare, o da chi per esso, si procederà a pubblico incanto a partiti segreti, per il seguente appalto

Rifacimento del terrazzo del fabbricato della Direzione di artiglieria (Via Marsala 106) di Roma, per l'ammontare di lire 53.000.

Cauzione L. 5.300.

I lavori dovranno essere compiuti entro 90 giorni dalla data del verbale col quale verrà ordinato l'incominciamento.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato in data 27 dicembre 1922, n. 78, il quale è visibile presso la direzione del Genio militare di Roma, tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, alla Direzione del Genio militare di Roma non oltre le ore 12 del giorno 28 maggio 1923. i seguenti documenti:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra la Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza, o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b*, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi designati;

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filigranata con bollo ordinario di L. 2,40.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti invece una sua persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911 senza pregiudizio di ammettere o meno a concorrere quelle Cooperative che a parere insindacabile del presidente dell'asta non diano ad esso sufficiente garanzia di solidità finanziaria e solvibilità.

Le cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

Trattandosi poi nel caso presente, di appalto il cui importo non supera le L. 200.000 le Cooperative stesse sono dispensate dalla prestazione della cauzione di cui sopra per l'ammissione all'asta, ferme restando la limitazione della solvibilità e solidità di cui sopra.

L'attestato penale ed il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'esegnimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato una Società commerciale, una Cooperativa.

Della esibizione del certificato d'idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto presente abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovverò abbiano eseguito lodevolmente per conto della Direzione stessa altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, semprechè però i lavori siano stati eseguiti regolarmente e non abbiano dato luogo a liti fra l'Amministrazione e lo appaltatore.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e in piego chiuso.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno far presso la tesoreria centrale od in una delle RR. sezioni di tesoreria provinciale, il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento, oltre la quietanza originale di tesoreria, sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati, o non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico, od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che non siano firmati e suggellati e quelli che contengano riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre, relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale ne dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso nella somma di L. 1600.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'ufficio della suddetta Direzione per la stipulazione del contratto.

Roma, 12 maggio 1923.

Il relatore
Cavazzini.

13788 — A credito

Direzione del Genio militare di Verona

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87, lett. *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si fa noto

che nel giorno 29 maggio 1923, alle ore 10, si procederà nell'ufficio della Direzione del Genio militare, situato in Stradone Porta Pallio n. 49, piano 1°, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto seguente:

Lavori vari di ripristino nella Caserma Mastino della scala A, in Verona per l'ammontare di L. 100.000.

Deposito a cauzione L. 10.000.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni novanta decorribili dalla data del verbale col quale se ne ordinerà l'incominciamento.

Il capitolato è visibile presso la sede della Sezione staccata suddetta in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a concorrervi, dovranno presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sotto-prefetto infra sei mesi anteriori dalla data in cui è tenuta l'asta, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di opere pubbliche o private, accompagnato dall'attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito o diretto lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, e se trattasi di lavori non per conto dello Stato, l'attestato dell'ingegnere od architetto dovrà contenere le indicazioni sovra espresse ed essere confermato da uno degli ufficiali tecnici governativi sovra indicati.

L'attestato dovrà contenere l'enunciazione dei lavori e del loro ammontare e l'indicazione del tempo e del luogo, ed accennare se furono eseguiti con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti.

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare. Tale dichiarazione deve essere stesa su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2.

Dalla esibizione del certificato di idoneità di cui al precedente comma b) sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questo Ufficio, ovvero per esso, in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, abbiano lodevolmente eseguite altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto oltre ai documenti di cui alle lettere a, b dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione di appalti a Società cooperative in data 12 febbraio 1911.

Dovranno inoltre esibire una dichiarazione di garanzia da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, con la quale detto ente si obblighi di assuma di finanziare le Cooperative stesse.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della ricosssione dei mandati.

I documenti di cui alle lettere a, b devono essere presentati o fatti pervenire alla Sottodirezione del Genio militare suddetta non più tardi delle ore 10 del giorno 26 maggio 1923; quello alla lettera c, è sufficiente sia presentato prima dell'asta.

Quando l'aspirante non possa provare la sua idoneità nei modi sopradetti, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresse condizioni ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono però sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2, firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante quand'anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sui prezzi del capitolato, purchè l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle Delegazioni del tesoro di Verona, Vicenza, Padova, Trento e Mantova, il deposito di cui sopra di L. 10.000 in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore accettati nelle pubbliche Casse al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito, e presentare o far pervenire all'ufficio appaltante la relativa quietanza del deposito fatto prima dell'ora fissata per l'appalto.

Prima però di eseguire il deposito provvisorio in tesoreria dovranno a propria diligenza, ed occorrendo a proprie spese e sotto al loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso la Direzione suddetta di essere messi all'asta.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per far a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2, ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte alla Commissione d'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la relativa ricevuta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che non siano datati, firmati e suggellati e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, bollo, registro, copie, stampa di capitolati, diritti di segreteria ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà effettuare all'ufficio appaltante, a titolo di anticipazioni per spese contrattuali, la somma di L. 4000.

Verona, 8 maggio 1923.

Il relatore
G. Gabelli.

13945 — A credito.

R. prefettura di Bologna

AVVISO D'ASTA
per l'appalto in lotti della fornitura dei viveri e combustibili al R. Riformatorio Pietro Siciliani di Bologna

Essendo stato determinato dal Ministero dell'interno di procedere ad unico esperimento d'asta con deliberamento definitivo per l'appalto in lotti separati della fornitura dei viveri e dei combustibili occorrenti al R. Riformatorio Pietro Siciliani di Bologna durante il venturo biennio 1° luglio 1923-30 giugno 1925, si fa noto che tale esperimento avrà luogo alle ore 10 del giorno 30 maggio 1923, presso questa prefettura mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta (articoli 87 lett. *a*) e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente quando anche vi sia un solo offerente purchè sia presentata offerta migliore od eguale ai prezzi massimi fissati dal Ministero.

L'incanto sarà tenuto alla presenza del prefetto o di quell'ufficiale che da lui venga delegato ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'asta avrà luogo secondo il disposto del titolo 2° cap. 3° sezione 1ª del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) pei contratti da farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, approvazione ed esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo 2° capo 4° del predetto regolamento.

2. Ciascun concorrente dovrà indicare nella propria scheda in cifre e tutte lettere sotto pena di nullità il numero del lotto o dei lotti di cui intende assumere l'appalto.

3. Le offerte dovranno essere stese su carta bollata, debitamente sottoscritte e sigillate ed accompagnate da certificato comprovante l'eseguito versamento, a titolo di deposito provvisorio in contanti od in biglietti aventi corso legale o in rendita del Debito pubblico in corso al giorno del deposito o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore effettivo al corso di borsa presso una tesoreria del Regno di una somma equivalente al 3 0|0 dell'importare del lotto o lotti ai quali gli aspiranti vogliono concorrere.

Tale deposito sarà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari, ed anche a quest'ultimi quando abbiano prestata la cauzione definitiva di che in appresso.

4. L'asta verrà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni lotto dall'elenco sottostante e le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

5. Presentandosi offerte pari si procederà nei modi stabiliti dall'art. 88 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

6. Prima dell'apertura dell'incanto gli accorrenti dovranno giustificare presso l'autorità preposta al medesimo la loro idoneità per esservi ammessi a farvi partito presentando un certificato della Camera di commercio e della R. prefettura da cui risulti che sono tecnicamente ed economicamente idonei ad assumere la fornitura o le forniture a cui concorrono, nonchè i certificati di buona condotta e di penalità di data non anteriore a 3 mesi a quella fissata per l'incanto.

Tutti i documenti devono essere legalizzati ove occorra.

L'ufficio appaltante, dopo avere esaminati i documenti degli aspiranti all'asta, determinerà con giudizio inappellabile quale fra gli aspiranti possano essere ammessi agli incanti essendo riservata ad esso piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli si rendano note le ragioni del provvedimento.

7. Avvenuta l'aggiudicazione il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data medesima stipulare con la Amministrazione regolare contratto e prestare a garanzia degli obblighi assunti verso lo Stato una cauzione corrispondente al 5 % dell'ammontare della sua impresa; mediante vincolo di cartelle nominative del debito pubblico dello Stato, o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore medio al corso di borsa del semestre luglio-dicembre 1922 ammesso per 9|10 oppure del corrispondente capitale della Cassa depositi e prestiti.

Il deliberatario omettendo di presentarsi nel termine sopra indicato alla stipulazione del contratto e non prestando la voluta cauzione definitiva, perderà il deposito di cui è parola all'art. 3, il quale andrà *ipso jure* a favore dell'Amministrazione.

8. Sono a carico del deliberatario o dei deliberatari in ragione dell'ammontare della fornitura aggiudicata le spese degli incanti di deliberamento, dell'atto di sottomissione con cauzione, stampa, pubblicazione, inserzione, registro ed ogni altra inerente al contratto ivi compresa quella di quattro copie del contratto stesso per uso dell'Amministrazione una delle quali in carta da bollo.

9. La fornitura è suddivisa in vari lotti in conformità del seguente elenco, in cui sono indicati i generi componenti ciascun lotto, le quantità che presumibilmente dovranno essere fornite, i prezzi unitari a base d'asta nonchè l'importo dei vari generi e complessivo dei singoli lotti calcolato sui prezzi suddetti.

10. L'appalto avrà durata dal venturo biennio 1° luglio 1923-30 giugno 1925 e le condizioni di fornitura sono stabilite nel capitolato di oneri 31 agosto 1891 di cui gli interessati potranno prendere visione presso questa Prefettura (Ufficio contratti).

ELENCO
dei viveri e combustibili
occorrenti nel biennio 1° luglio 1923-30 giugno 1925

Lotto 1.

Pane bianco di 2ª qualità kg. 110.000.
Prezzo d'asta L. 1,60.
Ammontare della fornitura L. 176.000.

Lotto 2.

Carne di bue e manzo senz'osso kg 1500.
Prezzo d'asta L. 13.
Ammontare della fornitura L. 19.500.
Carne di bue e manzo taglio medio kg. 8000.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 64.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 83.500.

Lotto 3.

Aceto ett. 9.
Prezzo d'asta L. 150.
Ammontare della fornitura L. 1350.

Lotto 4.

Riso di 2ª qualità kg. 2500.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 5000.
Fagioli secchi (media fra nostrani e americani) kg. 10.000.
Prezzo d'asta L. 1,95.
Ammontare della fornitura L. 19.500.
Castagne secche kg. 2400.
Prezzo d'asta L. 1,60.
Ammontare della fornitura L. 3840.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 38.340.

Lotto 5.

Pasta di 2ª qualità (semolino), kg 19.000.
Prezzo d'asta L. 2,15.
Ammontare della fornitura L. 40.850.
Farina di granoturco (stacciata), kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 13.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 53.850.

Lotto 6.

Cipolle e agli kg. 3500.
Prezzo d'asta L. 1,50.
Ammontare della fornitura L. 5250.

Patate (prezzo medio annata) kg. 7000
Prezzo d'asta L. 0,80.
Ammontare della fornitura L. 5600.
Frutta (uva, ciliege, susine, pere, mele, castagne fresche, aranci, ecc.) kg. 900.
Prezzo d'asta L. 1,70.
Ammontare della fornitura L. 15.300.
Erbaggi (insalata, verze, bietole, ecc.) kg. 2000.
Prezzo d'asta L. 1,50.
Ammontare della fornitura L. 3000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 29.150.

Lotto 7.
Olio di oliva per condimento, kg. 2000.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 16.000.

Lotto 8.
Conserva di pomodoro kg. 3800.
Prezzo d'asta L. 4,50.
Ammontare della fornitura L. 17.100.
Tonno kg. 1500.
Prezzo d'asta L. 1,90.
Ammontare della fornitura L. 2850.
Salmone kg. 1500.
Prezzo d'asta L. 10.
Ammontare della fornitura L. 15.000.
Salame (mortadella) kg. 700.
Prezzo d'asta L. 14.
Ammontare della fornitura L. 9800.
Lardo kg. 1600.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 12800.
Formaggio reggiano per condire kg. 900.
Prezzo d'asta L. 25.
Ammontare della fornitura L. 22500.
Formaggio provolone kg. 700.
Prezzo d'asta L. 14.
Ammontare della fornitura L. 9800.
Salsiccie kg. 200.
Prezzo d'asta L. 11.
Ammontare della fornitura L. 2200.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 91.850.

Lotto 9.
Legna di essenza forte quintali 1000.
Prezzo d'asta L. 17.
Ammontare della fornitura L. 17.000.
Carbone minerale (gazometro) q.li 1400.
Prezzo d'asta L. 31.
Ammontare della fornitura L. 43.400.
Ammontare della forbitura per il lotto L. 60.400.

Lotto 10.
Latte litri 35.000.
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 45.500.

Lotto 11.
Uova dozzine 1160.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 9280.

Bologna, 3 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto ai contratti
Cavani.

13943 — A credito.

N. 3 d'ordine.

Direzione di commissariato militare
del VI° Corpo d'armata (Firenze)

Avviso d'asta
a termini abbreviati di giorni otto

Con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 86 (3° comma) 87 (Lettera *A*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e 15 del regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari.

SI FA NOTO

che nel giorno 26 maggio 1923, alle ore 11 (tempo medio dell'Europa Centrale) avrà luogo presso questa Direzione, via S. Gallo n. 22 piano 2°, avanti il signor direttore, o chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete, per la fornitura dei combustibili occorrenti per la cottura del rancio alle truppe e riscaldamento delle caserme. per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato a per il riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale di questa Direzione.

Si avverte che sotto la dizione «Caminetti» usata dai capitolati si intendono tutti i mezzi di qualsiasi sistema impiegati pel riscaldamento degli uffici.

L'incanto è diviso in tre lotti come dall'elenco seguente

Lotto 1.
Divisione militare di Firenze.
Legna al quintale L. 14,50.
Fascine al quintale L. 12.50.
Carbone vegetale al quintale L. 45.
Carbonella al quintale L. 26.
Candele steariche al kg. L. 5,50.
Olio da ardere al litro L. 5.
Petrolio al litro L. 2.
Ammontare approssimativo della fornitura L. 600.000.
Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 30.000.
Circoscrizioni comprese:
Provincia di Firenze.
Circondari di Firenze, Rocca S. Casciano, Pistoia, San Miniato.
Provincia di Lucca, circondario di Lucca.
Provincia di Massa e Carrara, circondari di Massa e Carrara, Castelnuovo.

Lotto 2.
Divisione militare di Genova.
Legna al quintale L. 13,50.
Fascine al quintale L. 11,50.
Carbone vegetale al quintale L. 45.
Olio da ardere al litro L. 5.
Petrolio al litro L. 2.
Ammontare approssimativo della fornitura L. 450.000.
Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 22.500.
Circoscrizioni comprese:
Provincia di Genova, circondari di Savona, Albenga (zona ovest Sampierdarena del circond. di Genova), Genova (esclusa zona ovest Sampierdarena), Chiavari.
Provincia di Porto Maurizio, circondari di Spezia, Pontremoli S. Remo, Porto Maurizio.

Lotto 3.
Divisione militare di Piacenza.
Legna al quintale L. 16.50.
Fascine al quintale L. 14,50.
Carbone vegetale al quintale L. 45
Olio da ardere al litro L. 5,50.
Petrolio al litro L. 2.
Ammontare approssimativo della fornitura L 800.000.
Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 40.000.
Circoscrizioni comprese:
Provincia di Parma, circondari di Parma, Borgo S. Donnino, Borgotaro.
Provincia di Piacenza, circondari di Piacenza, Fiorenzuola.
Provincia di Reggio Emilia, circondari di Reggio Emilia, Guastalla.

Si avverte che il deliberatario sarà tenuto ad effettuare (ai prezzi contrattuali) il servizio ai reparti dei RR. CC. che ne faranno richiesta.

I combustibili fossili non faranno parte della fornitusa, Dalla fornitura stessa è esclusa la legna di castagno che brucia con difficoltà e senza fiamma e dà scarso rendimento.

La fornitura comincerà col 1° luglio 1923 e terminerà col 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitoli d'oneri relativi (363 L.) visibili presso l'ufficio contratti di questa Direzione.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole quanto le Società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole per essere ammesse a presentare offerte dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto devono presentare o far pervenire unitamente alla loro offerte ad alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) Copia autentica dell'atto costitutivo della Società.

b) Certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto in una delle sezioni di Tesoreria del Regno di un valore corrispondente alla somma indicata nel sopra descritto elenco.

Il deposito dovrà avere un'entità in relazione al numero dei lotti per il quale il concorrente intende concorrere.

Tanto il deposito provvisorio quanto la cauzione definitiva dovranno essere in numerario o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ragguagliati al valore di borsa del giorno precedente quello nel quale il deposito stesso è eseguito o la cauzione è costituita.

La ricevuta non dovrà essere chiusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata o inviata separatamente.

Per le offerte dichiarate per persona da nominare si accetta l'indicazione del nome soltanto nei tre giorni successivi a quello dell'aggiudicazione.

Se la nomina non è fatta in tale termine o la persona nominata è esclusa dal concorrere all'asta, il concorrente rimasto definitivamente aggiudicatario è tenuto a stipulare personalmente il contratto.

Entro quattro giorni dall'aggiudicazione, il deliberatario deve presentarsi per sottoscrivere il contratto.

Se manchi a questo obbligo l'amministrazione militare può, senza alcun atto o provvedimento giudiziale, considerare come non avvenuta l'aggiudicazione, rimanendo in tale caso devoluta a beneficio dell'amministrazione la somma depositata per concorrere all'appalto.

L'amministrazione inoltre è libera di riappaltare la fornitura o di provvedere in qualsiasi altro modo al servizio a tutto rischio e carico del deliberatario.

Ove venissero aggiudicati ad una stessa persona più lotti, si stipulerà con essa un unico contratto.

La cauzione sarà in tal caso costituita dalla somma di quelle richieste per i lotti separati.

Le spese di registrazione del contratto sono a carico del deliberatario e verranno da lui anticipate al momento della sottoscrizione del contratto.

Sono a carico del deliberatario la tassa di registro e di bollo ed i diritti di segreteria sugli atti preliminari e sul contratto, comprese le spese di stampa, pubblicazione ed inserzione.

Nel caso in cui si abbiano più deliberatari saranno ripartite in egual misura tra loro le spese suddette, ad eccezione di quelle relative al rispettivo contratto che sono a carico di ogni singolo deliberatario per il proprio.

Il deliberatario deve altresì pagare l'importo degli esemplari de capitoli d'oneri occorrenti per l'originale e le copie del contratto e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Le offerte segrete possono essere presentate all'asta o fatte pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta o consegnate personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Unita all'offerta deve essere una copia di essa in carta semplice.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le offerte possono essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta l'offerta non può essere ritirata; ma lo stesso offerente può presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

In tal caso, riguardo al concorrente che ne presentò più di una, si ritiene poi per valida l'offerta regolare che risulterà la migliore, senza tener conto dell'ordine di precedenza con cui furono presentate.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare l'offerta scritta su carta filogranata con bollo ordinario di L. 2,40.

Detta offerta sarà firmata e contenuta in piego chiuso con sigillo a ceralacca.

Le offerte dovranno essere espresse chiaramente e il ribasso unico percentuale che si apporta ai prezzi di base dovrà essere ripetuto in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, ed inoltre non dovranno contenere nè riserve, nè condizioni.

Nel caso che il ribasso portato nell'offerta sia scritto, oltre che in lettere anche in cifre, e vi sia discrepanza fra queste e quelle, l'offerta è valida per il ribasso scritto in lettere.

Nello stabilire il prezzo di deliberamento, depurato dal ribasso non si terrà conto delle frazioni inferiori a millesimi.

Poichè i lotti non sono dello stesso importare, i concorrenti debbono presentare un'offerta separata per ogni lotto, indicando chiaramente il lotto al quale intendono concorrere.

Al deliberamento si addiverrà lotto per lotto nell'ordine indicato nell'elenco.

I concorrenti saranno liberi di offrire, sempre però con offerte separate, anche per tutti i lotti.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, a favore dei concorrenti che avranno fatto l'offerta per ciascun lotto più vantaggiosa, purchè però il ribasso dell'offerta sia raggiunto tutto al più pari a quello stabilito nella scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei contraenti e di coloro i quali, legalmente autorizzati, li rappresentano, nonchè la sede e il domicilio reale degli uni e degli altri.

In questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si present rà un solo offerente.

Se le provviste andassero in tutto o in parte deserte, saranno accettate offerte private fino alle ore 11 del giorno 31 maggio 1923 alle medesime condizioni stabilite per l'incanto, sotto deduzione del ribasso fissato nella scheda segreta.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione, e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, e però le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale o in copia autentica l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Firenze, 9 maggio 1923.

Per la Direzione
il capitano commissario
Giuseppe Niccoli Vallesi.

13992 — A credito.

N. 10

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 4 giugno 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia Meridionale e Insulare e presso la prefettura di Salerno avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per la pulizia dei canali deriventi e diramatori di torbide e per l'espurgo di canali di scolo compresi nella 2ª sezione della bonifica del Bacino del Sele.

Importo presunto complessivo L. 155.000,00 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini abbreviati ai sensi dell'art. 74 secondo comma e con le modalità dell'art. 87 lett. A. del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 10, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 5 aprile 1923.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Salerno nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero (Sezione contratti).

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta in mesi quattro consecutivi decorrenti dalla data della consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 26 maggio 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'esecuzione o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto so-

ciale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 5000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1300 se siano Cooperative o loro Consorzi, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 20 per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 4 maggio 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

13837 — A credito

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che, essendo state presentate offerte di ventesimo, il giorno 23 maggio corrente, alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà al definitivo esperimento d'asta, per la vendita del

Materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco «Acquarola» del comune di Mercato S. Severino.

La vendita si farà giusta il verbale di assegnazione taglio della R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazione del 30 gennaio p. p., in aumento del prezzo di L. 147.000 così migliorato con la surriferita offerta.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed a termini abbreviati a giorni otto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 200.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura ed in un solo lotto.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.
5. Certificato d'identità, da presentarsi a richiesta del sottoscritto.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare un fideiussore ed un approbatore e prestare una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica assoggettandosi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa prefettura (ufficio. contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in 4 rate uguali: la prima all'atto della stipula del contratto, la seconda entro due mesi dalla stipula stessa, la terza e la quarta a due mesi d'intervallo tra ognuna.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, la somma di L. 3000 salvo, occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la prestazione della cauzione definitiva e per la nomina di garante doneo, sarà senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escindere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 9 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone.

13995 — A credito.

Regia Sottoprefettura di Varese

AVVISO D'ASTA

Il giorno 10 giugno 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questa Sottoprefettura, avanti al signor sottoprefetto del Circondario, si addiverrà all'incanto per l'accollo dei trasporti postali in Varese.

L'accollo ha per oggetto:

1. Il trasporto senza limiti di quantità, provenienza e destinazione delle valigie, dei sacchi, delle sacche meccaniche, dei pieghi e pacchi di corrispondenza, dei sacchetti e cassette contenenti valori e moneta metallica, dei pacchi postali ordinari, con valore dichiarato o gravati di assegno, di qualsiasi peso cadauno, sciolti o rinchiusi in sacchi, paniere e reti, di ogni altro oggetto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, compresi i recipienti vuoti in uso per il servizio dei pacchi e delle corrispondenze, le provviste di stampati e materiali in uso nell'Amministrazione:

2. I trasbordi degli oggetti anzidetti nelle stazioni.

3. Il trasporto dei pacchi da recapitarsi al domicilio dei destinatari.

4. La vuotatura delle cassette d'impostazione delle corrispondenze.

Il contratto avrà inizio al 1° luglio 1923 e durerá a tutto il 30 giugno 1926.

L'incanto verrà aperto sull'annua somma di L. 28.000, soggetta a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera *a*, del regolamento generale di contabilità, e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'incanto è unico è perciò all'aggiudicazione si farà luogo definitivamente anche in base ad una sola offerta che riunisca le condizioni di cui all'art. 90 del citato regolamento generale di contabilità.

Saranno ammesse a far parte soltanto le persone che avranno fatto il preventivo deposito di L. 2800 pari al decimo della retribuzione fissata dal capitolato, deposito da comprovarsi mediante esibizione di certificato della sezione di Tesoreria provinciale a chi presiede l'asta.

Dovranno inoltre i concorrenti produrre a parte i seguenti certificati di data non anteriore a quattro mesi al giorno dell'asta:

1° certificato penale;

2° certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente;

3. Attestato rilasciato da una prefettura o Sottoprefettura dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica e i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

L'accollatario dovrà all'atto della stipulazione del contratto eleggersi un supplente che interverrà alla stipulazione del contratto e dovrà provare la sua idoneità mediante produzione dei documenti sovra citati.

La cartella d'oneri contenente le condizioni e pescrizioni tutte dell'appalto trovasi depositata presso la segreteria della Sottoprefettura di Varese dove i concorrenti potranno prendere visione tutti i giorni precedenti quello dell'asta, nelle ore d'ufficio, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.

A tutti coloro che avranno fatto offerte senza essere risultati aggiudicateri verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

La cauzione definitiva è stabilita nella somma di L. 7000, e dovrà essere versata dall'accollatario in numerario all'atto della stipulazione del contratto nella Cassa depositi e prestiti vincolandola a favore dell'Amministrazione postale, oppure dovrà vincolare tanti titoli di Stato per uguale valore nominale.

Il deliberatario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dall'Amministrazione.

Le spese d'asta e le altre tutte inerenti al contratto sono a carico dell'accollatario.

Varese, 10 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto
Caboni.

13942 — A credito.

Parrocchia di S. Maria Assunta in Atina

AVVISO D'ASTA

Si fa noto che alle ore 9 del 4 giugno 1923, in Atina, nello studio del sottoscritto notaio, in piazza Garibaldi, si procederà ai pubblici incanti, per la vendita dei seguenti stabili in Atina, di proprietà del suddetto Beneficio, vendita disposta dal ministro della giustizia e culto con decreto del 17 aprile 1923:

1. Terreno in contrada Focaleto o Settignano, di are 106, con casa colonica, per il prezzo di L. 38.465,66.

2. Altro ivi in contrada Piedilmonte o Frattafuta, di are 33,30, per il prezzo di L. 5600.

3. Altro ivi in contrada Frattafuta, di are 39, per il prezzo di L. 8700.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine in tre distinti lotti e per concorrervi dovranno depositarsi tre decimi del prezzo d'incanto.

L'aggiudicatario del primo lotto dovrà pagare, oltre al prezzo di aggiudicazione, altre L. 24.033,94, valore delle migliorie esistenti sul fondo.

Nei quindici giorni successivi alla prima aggiudicazione potrà imporsi aumento di decimo sul prezzo risultato dai primi incanti e con altro avviso sarà fissata l'asta in grado di decimo.

Tutti i documenti sono visibili nello studio del sottoscritto notaio in Atina, dalle ore 9 alle 12 di ogni giorno.

Atina, 6 maggio 1923.

notaio Vincenzo Tutinelli.

13999 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PARMA

AVVISO

Il presidente dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio ha fatto domanda per ottenere la concessione di derivare 25 litri di acqua dal torrente Parma in territorio di Arola, frazione di Langhirano (provincia di Parma), a scopo di irrigazione di 25 ettari di terreno mediante galleria filtrante e sollevamento con elettro pompa.

L'ingegnere capo
M. Selvaggi.

13922 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PARMA

Avviso

La Ditta Zammarchi Giuseppe e Mazzini cav. Serafino ha presentato domanda di trasformazione in centrale elettrica del molino di Scurano in comune di Neviano Arduini derivando acqua dal fiume Enza con impianto sulla sponda sinistra.

L'ingegnere capo
M. Selvaggi.

13923 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate